

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-502 del 07/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870
Proposta	n. PDET-AMB-2016-507 del 04/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053/2003;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 31/03/2015, acquisita al Prot. Com.le 6895 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 47541/2015, 47542/2015, 47544/2015, 47545/2015, 47547/2015 e 47549/2015 del 20/05/2015, da **TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.**, nella persona di Zanzani Verarda, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature sito nel **Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870**, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali di raffreddamento;
- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;
- Valutazione di Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 29/05/2015 la ditta ha prodotto integrazione volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Com.le 11887 ed al Prot. Prov.le 53941 del 11/06/2015;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 11/06/2015 Prot. Com.le 12912, acquisita al Prot. Prov.le 53941/2015, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 58233 del 23/06/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 24/06/2015 la ditta ha prodotto documentazione integrativa volontaria relativa all'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 13933 ed al Prot. Prov.le 59252 del 25/06/2015;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/06/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere integrazioni;
- in merito allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali di raffreddamento, la responsabile dell'endoprocedimento ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, ritenendo comunque necessario acquisire planimetria aggiornata dello stabilimento;
- in merito allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche la ditta è in possesso della autorizzazione n. 1196/2000 per l'immissione di scarico (acque reflue domestiche) in fosso poderale superficiale rilasciata dal Comune di Savignano sul Rubicone in data 03/07/14. Il Rappresentante del Comune ha confermato i contenuti dell'atto sopracitato, che provvederà a formalizzare tramite specifica nota;
- in merito all'impatto acustico, la Ditta ha inoltrato in data 24/06/2015 una dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tecnico competente in acustica nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di legge vigenti. In relazione a ciò il Rappresentante del Comune di Savignano sul Rubicone ha espresso parere favorevole;
- la Conferenza si è aggiornata a seguito del ricevimento della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali;

Considerato che con Nota Prot. Prov.le 60946 del 01/07/2015 sono state richieste alla ditta le integrazioni scaturite in sede di Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 03/08/2015 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste acquisite al Prot. Com.le 17268 ed ai Prot. Prov.li 72253, 72256, 72258 del 12/08/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 72599 del 14/08/2015, è stata convocata la Conferenza di Servizi per la valutazione delle integrazioni prodotte dalla ditta;

Considerato che in data 21/08/2015 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite al Prot. Com.le 18584 ed ai Prot. Prov.li 73782 e 73889;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 26/08/2015, valutata la documentazione presentata, ha svolto le valutazioni conclusive come segue:

- In merito alle emissioni in atmosfera, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportati nel verbale della precedente seduta del 30/06/15, precisando che entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere effettuato un autocontrollo delle emissioni E01, E03 ed E04 (esistenti ma precedentemente soggette al rispetto di valori limite meno restrittivi) e E02 (esistente ma non assoggettata in precedenza al rispetto di limiti), mentre per la nuova emissione E06 la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio e provvedere ad effettuare i tre controlli previsti a partire dalla data di messa a regime e i controlli annuali.
- In merito allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, la Responsabile dell'Endoprocedimento ha evidenziato che la Ditta non ha trasmesso la planimetria aggiornata dello schema fognario richiesta. Il Rappresentante della Ditta ha consegnato in seduta copia della planimetria recante all'oggetto "Planimetria fognature" datata luglio 2015.
- La Conferenza ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della precedente seduta del 30/06/15 e di quelle sopra indicate.

Atteso che in data 26/08/2015 al Prot. Prov.le 74970 è stata acquisita la planimetria relativa allo scarico di acque reflue industriali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Savignano sul Rubicone in merito allo scarico di acque reflue domestiche, con Atto Prot. Com.le 18419 del 19/08/2015, acquisito al Prot. Prov.le 74947 del 26/08/2015 e successiva nota Prot. Com.le 18885 del 27/08/2015 acquisita al Prot. Prov.le 76143 del 31/08/2015 con la quale è stato richiesto di sospendere il parere soprarichiamato in quanto a seguito di un ulteriore esame della documentazione allegata all'istanza e prodotta ad integrazione in data 03/08/2015 si rendeva necessario richiedere un aggiornamento del parere ARPA in merito alle modifiche ed agli ampliamenti apportati;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 27/08/2015;
- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali di raffreddamento, acquisite in data 27/08/2015;
- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche: Atto Prot. Com.le 4174 del 19/02/2016 ad oggetto "*Nulla Osta scarico di acque reflue domestiche. Autorizzazione Unica Ambientale – TACCHIFICIO ZANZANI s.r.l.*" a firma del Responsabile LL.PP. - Servizi Manutentivi, Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone, acquisito al PGFC 2346 del 22/02/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C e TAVOLA UNICA "SCHEMA FOGNATURE", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 529 del 04/09/06 Prot. Prov.le 66876/06 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 1196/2014 Prot. Com.le 16109 del 03/07/2014 rilasciata dal Comune di Savignano sul Rubicone,

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.** (C.F./P.IVA 04113460408), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, per lo **stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature** sito nel **Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali di raffreddamento;**
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C** e **TAVOLA UNICA "SCHEMA FOGNATURE"**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri

soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Federica Milandri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL e al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 529 del 04/09/06 prot. n. 66876/06, ai sensi del D.Lgs. 152/06. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con modifiche per l'aumento della portata massima delle emissioni E01 ed E04 "Linee Fusori" e l'inserimento delle nuove emissioni E05 "Caldia riscaldamento ambienti" e E06 "Mulino granulatore". Con e-mail del 28/05/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa un'istruttoria tecnica relativamente alle modifiche richieste ed alla emissione E2 "Preparazione modelli e stampi", esistente e non modificata, ai fini della individuazione dei valori limite da prescrivere alla luce della normativa vigente.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/06/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONI ESISTENTI

EMISSIONI E01 - E03 - LINEE FUSORI: i punti di emissione derivano rispettivamente dalle Linee di aspirazione 1 e 2, le quali captano le Sostanze organiche volatili derivanti dalla produzione di tacchi per scarpe partendo da polimeri granulari di polistirolo, ABS e poliuretano che vengono riscaldati elettricamente e successivamente iniettati nello stampo. L'attività rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, n. 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" che prevede il limite per il parametro Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc. In relazione alla D.G.R. 2236/2009 e relativi allegati, questa specifica lavorazione è compresa nel punto 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" Sezione A. paragrafo 4 che prevede il limite di emissione di 20 mg/Nmc per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). In considerazione del fatto che la D.G.R. 2236/2009 e smi prevede limiti per il Carbonio Organico Volatile più restrittivi rispetto ai Criteri CRIAER, si prescrive il limite di 20 mg/Nmc, in base a quanto stabilito al punto C. 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

EMISSIONE E02 - PREPARAZIONE MODELLI E STAMPI: il punto di emissione deriva dalla captazione di polveri prodotte dal reparto modellera e prototipi in cui si ha la realizzazione dei modelli di tacchi che verranno successivamente prodotti. La lavorazione nel reparto modellera avviene con macchine tipo, carteggiatrici e seghe a nastro, centri di lavoro a frese automatiche, centro di lavoro a 5 assi, lavorazioni manuali di impasti e con il sintetizzatore. La captazione avviene localmente sui punti interessati dalla formazione di polveri. L'impianto di abbattimento è stato dotato di pressostato differenziale. L'attività non è indicata nei Criteri CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. L'attività è compresa nella DGR 2236/09 e smi al Punto 4.4. "Produzione di articoli di gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 g" Sezione A, punto 5 che prevede il limite di 10 mg/Nmc per il parametro Polveri totali. Considerata la presenza del pressostato differenziale, la ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale a questa emissione, previa verifica mensile di tale pressostato, e relativa annotazione in registro delle emissioni vidimato da Arpa, come previsto dalla DGR 960/99.

EMISSIONE E04 - LINEA FUSORI: il punto di emissione deriva dalla Linea di aspirazione 3, la quale capta le Sostanze organiche volatili derivanti dalla produzione di tacchi per scarpe partendo da materiale poliuretano che viene miscelato a prodotti fissanti in parti percentuali pari allo 0.03 % e ai pigmenti colorati. L'attività rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, n. 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e

trafilatura di materiali plastici non clorurati” che prevede il limite per il parametro Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc. In relazione alla D.G.R. 2236/2009 e relativi allegati, questa specifica lavorazione è compresa nel punto 4.4 “*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg*” Sezione A. paragrafo 4 che prevede il limite di emissione di 20 mg/Nmc per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). In considerazione del fatto che la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. prevede limiti per il Carbonio Organico Volatile più restrittivi rispetto ai Criteri CRIAER, si prescrive il limite di 20 mg/Nmc, in base a quanto stabilito al punto C. 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

EMISSIONI NUOVE:

EMISSIONE E05 – CALDAIA A METANO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO: il punto di emissione riguarda l'emissione di fumi prodotti dalla caldaia “Unical modulex 280” per il riscaldamento degli ambienti avente potenzialità di 280 kW; detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo e non è soggetto alla autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06.

EMISSIONE E06 - MULINO GRANULATORE: il presente punto di emissione deriva dalla captazione di polveri prodotte dal mulino granulatore, la captazione avviene dalla fase di rovesciamento del materiale di scarto nella tramoggia del mulino e durante tutta la fase di macinazione. L'attività rientra nei criteri CRIAER n. 4.5.3 “*Miscelazione, granulazione e macinazione di materiali plastici non clorurati*” che prevede il limite per il parametro Materiale particellare (20 mg/Nmc) e 4.5.57 “*Macinazione scarti e sfridi di lavorazione di prodotti a base di materiali plastici non espansi*” che prevede il limite per il parametro Materiale particellare (20 mg/Nmc). In relazione alla D.G.R. 2236/2009 e relativi allegati, questa specifica lavorazione è compresa nel punto 4.4 “*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg*” Sezione A. paragrafo 2 che prevede il limite di emissione di 10 mg/Nmc per le Polveri totali. In considerazione del fatto che la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. prevede limiti per le Polveri totali più restrittivi rispetto ai Criteri CRIAER, si prescrive il limite di 10 mg/Nmc, in base a quanto stabilito al punto C. 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

EMISSIONI A1 REPARTO PRODUZIONE e A2 LOCALE PREPARAZIONE POLVERI E SINTETIZZATORE: trattasi di ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto ai sensi dell’Art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/06/15, ha altresì ritenuto necessario chiedere le seguenti integrazioni:

- ripresentare tutte le schede di sicurezza che sono non conformi al Regolamento(CE) 1907/06 (REACH);
- valutazioni del flusso di massa degli isocianati in emissione derivanti dall'utilizzo di materie plastiche e altre materie a base di poliuretani ai sensi dell'Allegato I, Parte II, Tabella D del punto 4 -Parte V- del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tale documentazione è stata inviata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 12/08/15 e 21/08/15.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/08/2015, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

- relativamente alle emissioni E1, E3, E4 “Linee estrusori” ed E2 “Preparazione modelli e stampi”, nelle quale vengono utilizzati prodotti che contengono o possono produrre isocianati, preso atto di quanto comunicato dalla Ditta nella nota integrativa trasmessa dal SUAP in data 21/08/15, ha ritenuto di non indicare il valore limite di 5 mg/Nmc per tale parametro previsto dall'Allegato I, Parte II, Tabella D del punto 4 -Parte V- del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non viene superata la soglia di rilevanza di 25 g/h indicata in tale allegato;

- entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere effettuato un autocontrollo delle emissioni E01, E03 ed E04 (esistenti ma precedentemente soggette al rispetto di valori limite meno restrittivi) e E02 (esistente ma non assoggettata in precedenza al rispetto di limiti), mentre per la nuova emissione E06 la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio e provvedere ad effettuare i tre controlli previsti a partire dalla data di messa a regime e i controlli annuali.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/08/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni riportati nel verbale della seduta del 30/06/15 e di quelle sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 30/06/15 e 26/08/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 31/03/2015 P.G.N. 6895, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E05 – CALDAIA A METANO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 280 kW a metano

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE A1 REPARTO PRODUZIONE

EMISSIONE A2 LOCALE PREPARAZIONE POLVERI E SINTETIZZATORE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E01 – LINEA FUSORI 1

Portata massima	8.000	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E02 – PREPARAZIONE MODELLI E STAMPI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	9.000	mc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E03 – LINEA FUSORI 2

Portata massima	3.960	mc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E04 – LINEA FUSORI 3

Portata massima	13.000	mc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E06 – MULINO GRANULATORE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	550	mc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Relativamente alla emissione **E02 “Preparazione modelli e stampi”**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato, ed è altresì esentata dall’effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni, che sono sostituiti dall’installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all’impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensili trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il

percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico del parametro “Composti organici volatili” il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E06** entro tre anni dalla data della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E06**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E06** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E01, E03 ed E04** (esistenti ma precedentemente soggette al rispetto di valori limite meno restrittivi), sostituibile da un controllo recente, ed **emissione E02** (esistente ma non assoggettata in precedenza al rispetto di limiti). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E01, E03, E04 ed E06** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E02**, così come richiesto al precedente punto 2.

SCARICO REFLUI INDUSTRIALI DI RAFFREDDAMENTO

PREMESSE:

- Con l'istanza di AUA in oggetto, La Ditta, esercente attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue di che trattasi derivano da un impianto di raffreddamento dei macchinari di stampaggio. Tali macchinari vengono raffreddati con acqua senza che questa venga a contatto con elementi inquinanti ;
- Lo scarico di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Dal Rapporto di prova n. 36553 del 06/03/2015, relativo ad un autocontrollo dello scarico e allegato all'istanza, emerge che detto scarico relativamente ai parametri monitorati rientra nei limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Alla luce di quanto sopra non risulta necessaria l'installazione di sistemi di trattamento dei reflui prima dello scarico nel corpo recettore;
- Il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Planimetria acquisita nel procedimento, denominata "Planimetria Fognature" deve intendersi quello posto subito a valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche;
- Lo scarico sopraindicato recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/06/2015, come risulta dal relativo verbale, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni sottoriportate, derivanti dal parere di Arpa consegnato in seduta ;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitato, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e relative prescrizioni espresse nelle seduta di Conferenza di Servizi del 30/06/2015 e del 26/08/2015, che risultano sotto riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva di caratterizzazione dello scarico, datata Marzo 2015, a firma dell'Ing. Silavgni Elisabetta acquisita agli atti in data 20/05/2015, Prot. Prov.le n. 47541/2015 del 20/05/2015;
- Tavola Unica recante ad oggetto "Planimetria Fognature", in scala 1:100, Luglio 2015, a firma dell'Ing. Maffei Raffaello, acquisita in sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/08/2015 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Alberazzo, 970 – Savignano sul Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali di raffreddamento
Sistemi di trattamento	Nessuno
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	A valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale posto subito a valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche, così come indicato nella Planimetria denominata "Planimetria Fognature" dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di scarico posti ai piedi dei macchinari di stampaggio dovranno essere mantenuti sgombri da materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 5) **La tubazione che raccoglie i macchinari di stampaggio allo scarico dovrà essere stabile e fissa senza soluzioni di continuità.**
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Vista:

- ✓ l'istanza AUA presentata dalla Sig.ra Zanzani Verarda per il TACCHIFICIO ZANZANI s.r.l. - Via Alberazzo 870, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale al n. 6895 in data 31/03/2015;
- ✓ la documentazione integrativa pervenuta in data 03/08/2015 Prot. 17268, con particolare riferimento alla parte relativa agli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e spogliatoi relativi all'ampliamento dell'edificio e la modifica relativa ai servizi igienici nella zona uffici esistenti;
- ✓ il parere favorevole n. 1475/16 di ARPAE, pervenuto in data 04/02/2016 Prot. 2897;
- ✓ la precedente autorizzazione allo scarico n. 1196/14, Prot. 16109 del 03/07/2014, rilasciata sulla scorta del parere n. 645/00 del 26/04/2000 di ARPA Forlì-Cesena;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- ✓ la L. 319/76 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. 152/06;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;
- ✓ il decreto sindacale di nomina del Responsabile di Settore prot. 31482 del 30/12/2014;

CARATTERISTICHE

L'istanza si riferisce allo scarico delle acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici e spogliatoi relativi all'ampliamento dell'edificio e la modifica dell'impianto esistente relativo ai servizi igienici nella zona uffici.

Responsabile dello scarico: Zanzani Verarda

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Alberazzo, 870 Savignano SR (FC)
Destinazione dell'insediamento:	Servizi igienici e spogliatoi ampliamento edificio
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	15 a.e.
Recettore dello scarico:	fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Desaponatore da lt 1300 Monoblocco trivalente aerobico da mc. 14,00 con con: fossa imhoff da 20 abitanti equiv. Sedimentatore finale da 5 a.e.

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Alberazzo, 870 Savignano SR (FC)
Destinazione dell'insediamento:	Servizi igienici modifica impianto esistente
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	3 a.e.
Recettore dello scarico:	fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtro batterico anaerobico da mc. 6,00 fossa imhoff da 9 abitanti equiv.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dagli uffici e spogliatoi dell'insediamento sito in Via Alberazzo 870 è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
2. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
3. le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente **i filtri batterici anaerobico e aerobico**; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza;
4. le fosse Imhoff e i filtri batterici dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e all'Agenzia Arpae – Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
7. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso ricettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste e sviluppo di insetti.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal DPR 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.